



Comune di Esanatoglia

Provincia di Macerata

www.comune.esanatoglia.mc.it

ORDINANZA N. 31

Prot. n. 2895

**Oggetto: CODIV-19 - ORDINANZA DI EMERGENZA SANITARIA - OBBLIGO
UTILIZZO DISPOSITIVI PERSONALI DI SICUREZZA**

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8-9-11-22 marzo 2020, nonché del 1° e del 10 aprile 2020 che dettano misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;

Atteso che la fine di contenere il diffondersi del contagio del virus Covid-19 è necessario adottare idonee misure di contenimento all'interno dei luoghi chiusi, a tutela della salute pubblica;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicato nella G.U. n. 79 del 25 marzo 2020;

Visto il decreto-legge 08 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, pubblicato nella G.U. n. 94 del 8 aprile 2020;

Visto l'art.32 della legge n. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto l'art.4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 che punisce chiunque non osservi i provvedimenti legalmente dati dall'Autorità;



Comune di Esanatoglia

Provincia di Macerata

www.comune.esanatoglia.mc.it

Richiamate le disposizioni vigenti a livello nazionale e a livello regionale in relazione all'emergenza epidemiologica;

Visto l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Considerato che nonostante le misure adottate su tutto il territorio si riscontra ancora una preoccupante inosservanza delle cautele e delle misure igienico-sanitarie raccomandate, e pertanto è necessario adottare nuove e più restrittive misure finalizzate a conseguire un più efficace contenimento del contagio;

Ritenuto quindi di adottare ulteriori disposizioni per il contenimento del contagio da Covid-19 in ragione di ogni specificità della realtà territoriale oltre a quelle adottate con le norme del Governo nazionale e regionale qui integralmente recepite;

Rilevato inoltre che le indicazioni del mondo scientifico sono orientate nel ritenere che l'unico strumento di prevenzione del contagio del virus, assolutamente necessario a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, rimane l'eliminazione dei contatti tra persone fisiche non presidiati da idonee misure e dispositivi, avvenendo la trasmissione del virus solo per contatto ravvicinato tra le persone con la conseguenza che vanno il più possibile ridotte le occasioni di aggregazione, nonché reso obbligatorio l'uso di guanti monouso e/o igienizzazione delle mani e mascherine o comunque obbligare i soggetti ad una protezione con la copertura di naso e bocca sia al personale preposto alla vendita che ai clienti, durante gli acquisti che necessariamente devono essere effettuati dalle persone presso i punti vendita consentiti;

Ritenuto quindi di dover adottare misure ancor più rigorose volte ad impedire comportamenti potenzialmente in grado di favorire la diffusione del contagio da virus covid-19;

Visto l'art.50 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Ritenuta la propria competenza,

ORDINA

Che l'accesso, durante gli orari di apertura, agli esercizi commerciali, supermercati, uffici pubblici, uffici postali, istituti di credito e comunque a tutte le attività commerciali la cui apertura al pubblico sia attualmente concessa, avvenga **indossando obbligatoriamente mascherine del tipo chirurgico e nel procedere alla scelta dei prodotti, l'impiego di guanti "usa e getta" forniti dal gestore del punto di vendita alimentare**, in modo da limitare la possibilità di contagio tra le persone e di contaminazione dell'ambiente, adottando comunque anche in altri casi tutte le misure igienico-sanitarie raccomandate, quali l'osservanza della distanza minima interpersonale di almeno un metro e mezzo, l'igienizzazione delle mani con specifici prodotti a base alcolica e, nel caso di impiego di mascherine munite di valvola, la protezione della valvola con mascherina posta sotto o sopra la valvola stessa.

STABILISCE

- che il presente provvedimento ha decorrenza immediata e fino a revoca, salvo diversi termini stabiliti da provvedimenti nazionali relativi al prolungamento delle misure finalizzate a fronteggiare lo stato di emergenza sanitaria da COvid-19.

Piazza G. Leopardi, 1

P. IVA e C.F.. 00169080439 – TEL 0737 889132 – FAX 0737 889327

e mail : info@comune.esanatoglia.mc.it - PEC comune.esanatoglia@emarche.it



Comune di Esanatoglia

Provincia di Macerata

www.comune.esanatoglia.mc.it

- che nel caso di violazione del presente provvedimento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs n. 267/2000.

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Esanatoglia, ai fini della generale conoscenza e delle esecutività.

- la trasmissione alla Prefettura UTG di Macerata, alla Questura di Macerata, al locale Comando locale dei Carabinieri e alla Polizia Municipale di Esanatoglia.

AVVERTE

che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- Entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio - al T.A.R. Marche;

- Entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica;

Esanatoglia 16/04/2020

IL SINDACO

Luigi Nazzareno Bartocci

